

VERBALE DEL 29.03.2021

COMUNE DI ROVERCHIARA

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE: "ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.: CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2021".

Il sottoscritto Toffanello dott. Paolo, nominato con delibera consiliare n. 2 del 05/03/2020, esecutiva, quale Revisore Unico del Comune di Roverchiara;

Ricevuta la richiesta di parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio del Comune di Roverchiara di cui all'oggetto;

Premesso che il D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF;

Vista la delibera di C.C. n. 51 del 22.12.1998 con la quale, ai sensi del D.Lgs. n. 360/1998 veniva istituita nel Comune di Roverchiara l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con decorrenza 01.01.1999 con aliquota pari allo 0,2%;

Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 modificato dalla Legge n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007) con deliberazione di C.C. n. 3 del 30.03.2007 è stato adottato apposito regolamento Comunale dell'Addizionale Comunale all'IRPEF e determinata, inoltre, l'aliquota nella misura pari allo 0,4% da applicarsi per l'anno 2007;

Viste le successive deliberazioni consiliari per gli anni d'imposta, dal 2008 al 2013 compreso, con le quali l'aliquota dell'addizionale veniva fissata nella misura dello 0,6%

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 22 del 29/08/2014 ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF anno 2014" determinata nella misura dello 0,7%;

Richiamate altresì, tutte le delibere di C.C., dal 2015 al 2020 compreso, di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPERF nella misura dello 0,70%;

Visto il comma 142 dell'art. unico della legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007), il quale sostituisce il comma 3 dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 360/1998, stabilendo:
«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;

Atteso che al fine di garantire le risorse per la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e, per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, ritiene necessario confermare, anche per l'anno d'imposta 2021, la stessa aliquota in vigore nell'anno 2020;

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 (G.U. 18 gennaio 2021, n. 13) che ha stabilito l'ulteriore differimento al 31 marzo 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali;

Ritenuta congrua e legittima la proposta avanzata dall'Amministrazione;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi del sopra citato art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in merito alla proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: "ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.: CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2021".

Rosà li, 29.03.2021

IL REVISORE DEI CONTI
Toffanello dott. Paolo

